



TRIBUNALE DI PAVIA
Prima Sezione Civile
UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di sovraindebitamento n. 13/2021

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.1.2022 ;
letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 27.10.2021

da

debitore ricorrente

con l'ausilio del Professionista dell'OCC
con l'opposizione dei seguenti creditori:

Sulle contestazioni del creditore opponente

Le contestazioni del creditore si appuntano su due profili.

La mancanza della c.d. meritevolezza del debitore in quanto verserebbe in uno stato soggettivo di colpa grave nella contrazione del sovraindebitamento e la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto l'offerta proposta ai creditori non menziona il TFR (o meglio TFS) maturato in costanza di rapporto.

Nella prospettiva dell'opponente poiché il TFS maturato in costanza di rapporto è una posta pignorabile (cita Cass. n. 19708/2018) e quindi passibile di inclusione anche nella procedura di liquidazione del patrimonio, il piano del consumatore non reggerebbe alla comparazione che la legge n. 3/2012 impone con l'alternativa liquidatoria, vietando in questo caso che, in presenza di contestazione del creditore sul punto, si possa giungere all'omologa.

Va precisato al riguardo che _____ è ancora in servizio presso il

1. La prima eccezione va superata.

Risulta pacificamente dagli atti del procedimento che il creditore opponente non si sia scrupolosamente attenuto ai doveri del buon finanziatore di consumo.

In proposito si osserva come nella nuova formulazione, la legge n. 3/2012 preveda che il Professionista dell'OCC appunti nella propria relazione "l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

Alla luce del tenore della norma è indubbio che il controllo di “tenuta reddituale” del contraente debba essere svolto d’ufficio dal finanziatore, non fermandosi alle sole dichiarazioni del soggetto finanziato.

Ciò si sposa perfettamente con la natura consumeristica della presente procedura, particolarmente protettiva per il consumatore in ragione della notoria asimmetria informativa e debolezza contrattuale che caratterizza quest’ultimo.

“Dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore, obbligo che può, eventualmente, includere la consultazione delle banche dati pertinenti. Tale obbligo persegue altresì l’obiettivo di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest’ultimo eroghi un credito a consumatori insolubili e, poiché mira a tutelare i consumatori contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza, riveste, per il consumatore, un’importanza fondamentale” (Corte giustizia UE, sez. VI, 10/06/2021, n. 303).

Dato il favor della disciplina consumeristica per il contraente persona fisica e considerato che tale favor è spiccatamente accentuato nelle procedure di sovraindebitamento, va data, a parere del giudice, vieppiù alla luce del monito della Corte di giustizia, una lettura restrittiva delle ipotesi in cui il finanziatore può esimersi dall’effettuare una propria indagine autonoma sul merito creditizio del finanziato, e ciò nonostante non incorrere nella sanzione di cui all’art. 12 bis, co. 3 bis, L. n. 3/2012.

Dovrà allegare le circostanze puntuali e specifiche (per es. in relazione alle specifiche cognizioni tecniche della materia del debitore, rilascio di garanzie ecc.) che consentano al giudice di concludere, con un giudizio *ex ante*, che tale mancata indagine non poteva dirsi irragionevole per l’alto grado di attendibilità del quadro istruttorio già acquisito o per la palese superfluità, al momento della richiesta del finanziamento, di approfondimenti ulteriori.

La qual cosa non è avvenuta nel caso di specie, limitandosi il finanziatore ad affermare che le dichiarazioni del debitore “*provenivano da un appartenente alle forze dell’ordine, come tale, maggiormente attendibili agli occhi di*

Ciò premesso, nel caso di specie non sembra dimostrato che la mancata dichiarazione circa i precedenti finanziamenti da parte del consumatore sia dipesa da uno specifico intento frodatario.

Dunque nella nostra vicenda, per effetto della recente riforma, l’opponente non può far valere cause di inammissibilità del piano, escluso il dolo del debitore.

Il rilievo dell’opponente per cui, innalzando la soglia soggettiva del sindacato di meritevolezza del debitore — nella prospettiva della eziologia del sovraindebitamento — dalla colpa grave all’assenza di dolo, si finirebbe per punire tutto il ceto creditorio, anche i finanziatori che non sono incorsi nella violazione dei principi del TUB in materia di verifica del merito creditizio, non pertiene al caso di specie.

La disciplina processuale del sovraindebitamento e in particolare del piano del consumatore, prevedendo il contraddittorio e il conseguente vaglio giurisdizionale, non è posta a tutela di un generico e astratto ceto creditorio ma dell’interesse delle singole situazioni soggettive di credito dei creditori coinvolti.

La possibilità di esercitare azioni a tutela di interessi generali o collettivi deve essere prevista espressamente dall’ordinamento (si veda emblematicamente l’azione di classe).

L'art. 12 bis, co. 4, L. n. 3/2012 non a caso recita *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*.

Dunque il giudizio di comparazione tra soddisfacimento in sede di liquidazione del patrimonio e nel piano del consumatore va fatto credito per credito, singolarmente.

Nel presente procedimento gli altri creditori non hanno sollevato contestazioni in punto di convenienza e perciò non sono parti, in senso stretto — ossia dal punto di vista del contrasto tra posizioni giuridiche che il giudice deve dirimere — della presente fase del procedimento pre omologa.

Sul piano logico se si accedesse alla tesi dell'opponente — per cui anche in caso di condotta non diligente del finanziatore il giudice avrebbe il dovere di rilevare d'ufficio la colpa grave del debitore — verrebbe aggirata la sanzione che l'ordinamento prevede in tal caso, appunto impedire che il creditore possa paralizzare l'omologa adducendo condotte non dolose del sovraindebitato.

2. Con riferimento alla seconda eccezione, in ordine alla mancata indicazione della destinazione del TFS, si osserva che la sentenza della Corte di cassazione citata non si spinge a sostenere che con il pignoramento il TFR-TFS cambi il suo regime di esigibilità.

“Poiché, come attestato anche dall'art. 553 c.p.c., commi 1 e 2, i presupposti per l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilità, nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l'ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento. Infatti, poiché il terzo pignorato viene giudizialmente ceduto al creditore procedente, egli potrà opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme”.

La Corte afferma quindi che l'ordinanza di assegnazione del TFR-TFS è eseguibile solo quando il lavoratore matura il diritto all'incasso.

Traslando il ragionamento con la liquidazione del patrimonio (procedura concorsuale) anziché con il pignoramento individuale la conclusione simmetricamente è che il TFR non può considerarsi posta attiva concorsuale se non viene ad esistenza durante gli anni di apertura della procedura.

Né può immaginarsi che la procedura di liquidazione del patrimonio possa restare aperta *sine die*, fino alla maturazione del diritto all'incasso del TFR, ostandovi la norma che ne impone una durata delimitata nel tempo e in ogni caso i principi della giurisprudenza in materia fallimentare che prescrivono una durata ragionevole dei programmi di liquidazione e delle procedure concorsuali in genere.

Concludendo il percorso logico, poiché fisiologicamente la procedura di liquidazione ha una durata di quattro anni (cfr. l'art. 14 undecies L. n. 3/2012 in materia di beni sopravvenuti in corso di liquidazione) e non essendo dedotto che il ricorrente maturi il diritto all'incasso del TFS in questo frangente temporale, tale posta attiva, *de iure condito*, non può considerarsi ai fini del giudizio di convenienza con l'alternativa liquidatoria.

Tale ragione di ordine pubblico (durata massima della liquidazione) consente di superare anche l'eccezione di _____ per cui il TFR-TFS sarebbe oggetto di vincolo privilegiato in favore della finanziaria e pertanto andrebbe incluso nel piano, posto che tale vincolo presuppone una situazione

del debitore *in bonis* mentre non si può coordinare con la procedura concorsuale della liquidazione del patrimonio per le ragioni anzidette.

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;

letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi,

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

condiviso il giudizio del Professionista circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, espresso nella relazione particolareggiata;

rilevato che la quota di reddito che il debitore ha riservato per le indispensabili esigenze di vita di una famiglia composta da n. 2 persone appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;

rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013);

rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento alla durata complessiva del piano proposto;

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe, così provvede:

1. **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto dal ricorrente alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega la **Professione** del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente, indicati nel capitolo n. 7 del ricorso, mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
3. dispone che, a cura del Professionista dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia (*Procedure in materia di sovraindebitamento*) con oscuramento dei nomi di eventuali minori.

Si comunichi al ricorrente e al Professionista dell'OCC.

ONERA l'OCC di comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Pavia, 26/01/2022

Il Giudice
Francesco Rocca